



**Cogeme s&t<sup>®</sup>**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 29 e 30 aprile 2009, prima e seconda convocazione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998 e dell'art. 72 del Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Cogeme Set S.p.A. per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, del giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta del Collegio Sindacale di conferma dell'incarico di revisione contabile alla società P.K.F. Italia S.p.A. per gli esercizi 2012-2014 e conseguente riallineamento del relativo compenso.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di richiesta di ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e di esclusione dalla quotazione sul mercato Expandi, subordinata al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente. Conferimento poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di talune modifiche dello statuto sociale agli articoli 6, 10, 12, 16, 19 e 20. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

A sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998 dell'art. 72 del Regolamento Emittenti la presente relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno è depositata presso la sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea.

\*\*\*

#### **Parte Ordinaria**

##### ***1. Sulla proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno:***

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto posto all'ordine del giorno si ritiene che ogni commento relativo a tale argomento è ampiamente contenuto nel progetto di bilancio di esercizio depositato, unitamente alle altre relazioni, presso la sede sociale della Società e Borsa Italiana S.p.A., in conformità alla normativa vigente.

In particolare si informa che il bilancio d'esercizio di Cogeme Set S.p.A. si è chiuso al 31 dicembre 2008 con un utile di esercizio pari ad euro €788.388,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, e preso atto di quanto contenuto nel progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008, ed in particolare nella relazione degli amministratori sulla gestione e nella relazione del collegio sindacale, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2008, unitamente alle relative

relazioni e proponiamo di destinare l'utile di esercizio come segue: quanto a euro 39.419,40 a riserva legale ai sensi di legge e, per la parte restante, pari a euro 748.968,60 a riserva straordinaria. Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2008 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce completamento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Cogeme Set S.p.A..

Per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea, preso atto della proposta del Presidente,*

*delibera*

- *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Cogeme Set S.p.A. corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;*
- *di approvare la destinazione dell'utile a riserva legale per euro 39.419,40 e per 748.968,60 a riserva straordinaria”*

\*\*\*

## **2. Sulla proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno:**

**Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, previa determinazione del numero di componenti e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

In occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 25 luglio 2006.

Nel congedarci, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2 e 3, cod. civ., a provvedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione della Vs Società, previa determinazione del numero, e alla fissazione del relativo compenso.

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, Vi rammentiamo che:

- il vigente statuto sociale prevede all'articolo 12 che il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri;
  - gli amministratori sono rieleggibili;
  - gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter, comma quarto, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (“T.U.F.”), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 del T.U.F.;
  - la nomina del consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla delibera Consob del 27 gennaio 2009 n. 16779, rappresentino, da soli o insieme ad altri soci, almeno il 2,5% del capitale sociale;
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter, comma terzo, del T.U.F. e dall'art. 12 dello Statuto, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
  - la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
  - in caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- Le liste depositate dagli azionisti 15 giorni prima la data dell'assemblea saranno pubblicate dalla Società almeno dieci giorni prima di quello previsto dall'Assemblea in conformità alle previsioni previste dalla legge e dallo statuto.

\*\*\*

### **3. Sulla proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno:**

**Nomina dei membri del Collegio sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in relazione a tale argomento all'ordine del giorno, si rammenta che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 scade altresì il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod.civ., alla nomina dei componenti il nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché alla determinazione dell'emolumento annuale spettante ai sindaci effettivi.

A tal proposito Vi segnaliamo che:

- la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla delibera Consob del 27 gennaio 2009 n. 16779, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale
- i sindaci uscenti sono rieleggibili;
- non possono assumere la carica di sindaco coloro che ricoprono la medesima carica in altre cinque società quotate, e che, comunque, non rispettano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni normative, in mancanza saranno considerate come non presentate;
- la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto, spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato;
- nel caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo;
- in mancanza di lista, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente verranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge;
- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod.civ., al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate dagli azionisti 15 giorni prima dell'assemblea saranno pubblicate dalla Società almeno dieci giorni prima di quello previsto dall'Assemblea in conformità alle previsioni previste dalla legge e dallo statuto.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero presentate da soci che risultano collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, in tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

\*\*\*

### **4. Sulla proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno**

**Proposta del Collegio Sindacale di conferma dell'incarico di revisione contabile alla società P.K.F. Italia S.p.A. per gli esercizi 2012-2014 e conseguente riallineamento del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

ai sensi del novellato art. 159, comma 4, del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, che stabilisce in nove esercizi sociali la durata dell'incarico di revisione, si rende necessario procedere a confermare la durata dell'incarico alla società di revisione P.K.F. Italia S.p.A. per il periodo 2012-2014.

Infatti l'incarico di revisione conferito originariamente dall'assemblea della Società il 25 luglio 2006 era della durata di sei esercizi dal 2006 al 2011.

Si è provveduto pertanto, su proposta del Collegio Sindacale, ad adeguare la durata dell'incarico per la revisione contabile alla società di revisione prolungando l'incarico di revisione relativamente ai bilanci d'esercizio e consolidato che si chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013, 2014 nonché l'incarico per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate per il medesimo periodo di riferimento, con un miglioramento complessivo delle condizioni economiche per la società di revisione rispetto al corrispettivo originariamente pattuito, come meglio descritto nell'accordo di proroga depositato presso la sede sociale e messo a disposizione del pubblico.

Pertanto, vista la proposta del Collegio Sindacale qui allegata, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla seguente delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto di quanto formulato*

#### *Delibera*

*- di confermare l'incarico attualmente in corso alla P.K.F. Italia S.p.A., con sede in Milano, originariamente riferito agli esercizi sociali 2006-2011, per ulteriori tre esercizi e quindi di estendere l'incarico agli esercizi che chiuderanno al 31 dicembre 2012, 2013, 2014 per un totale di nove esercizi in conformità alla normativa vigente;*

*- di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'incarico conferito con l'Assemblea del 25 luglio 2006, con un miglioramento del compenso così come pattuito nell'accordo di proroga" ;*

\*\*\*

### **Parte Straordinaria**

#### ***1. Sulla proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria***

**Proposta di richiesta di ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e di esclusione dalla quotazione sul mercato Expandi, subordinata al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente. Conferimento poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti..**

Signori Azionisti,

in merito a tale argomento all'ordine del giorno, è opportuno segnalarVi le opportunità connesse al mutamento del mercato di quotazione. Il passaggio da Expandi al segmento Star del Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., risponde agli obiettivi di consentire una più elevata liquidità del titolo, ottenere una maggiore visibilità dell'attività aziendale e disporre di caratteristiche di *governance* allineate con i migliori standard internazionali, coerentemente con lo sviluppo multinazionale che ha avuto il gruppo.

Il segmento Star del MTA, infatti, è dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni di euro e 1 miliardo, che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di:

-Alta trasparenza ed alta vocazione comunicativa: è infatti richiesta la pubblicazione delle relazioni trimestrali entro 45 giorni dalla data di chiusura, un sito internet dedicato e costantemente aggiornato, con informazioni disponibili sia in italiano che in inglese, la nomina di un manager espressamente addetto alle relazioni con gli investitori (Investor Relations).

- Alta liquidità, ovvero un flottante che sia almeno il 35% del capitale sociale per le società di nuova quotazione e del 20% per le società già quotate;

- Corporate Governance conforme alle best practises internazionali. A titolo esemplificativo, si rammenta che è richiesta la nomina di amministratori indipendenti nel Consiglio d'amministrazione; la nomina di un Comitato per il controllo interno, composto in maggioranza dagli stessi amministratori indipendenti; un piano di remunerazione ed incentivazione per amministratori e manager.

La richiesta di ammissione a quotazione al MTA - segmento Star, potrà essere presentata dal Presidente della Vostra Società a Borsa Italiana S.p.A. non appena la Società e i relativi strumenti finanziari saranno in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2.2.3 Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dalla stessa il 6 giugno 2006, come successivamente modificato (il "Regolamento di Borsa"). La domanda - conforme alle disposizioni del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché corredata dalla documentazione elencata nelle Istruzioni al Regolamento di Borsa Tale - dovrà essere esaminata e valutata da Borsa Italiana S.p.A., a cui spetta l'emanazione dell'eventuale provvedimento di ammissione a quotazione.

A tal proposito si ricorda che ai sensi delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, le società quotate nel mercato Expandi che nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione a quotazione in Borsa, abbiano rispettato i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria (previsti alla Sezione IA.1a.1, tavola 1, punto 3.05, lettera b) e c) delle Istruzioni al Regolamento di Borsa), non sono tenute ad allegare l'analisi di cui al punto 3.08, della Sezione IA1.1., tavola 1, relativa al documento di analisi che altrimenti dovrebbe accompagnare il piano industriale secondo e redatta secondo gli schemi predisposti da Borsa Italiana.

La Vs società potrebbe avvalersi di tale semplificazione avendo negli ultimi due anni rispettato i requisiti sopra richiamati, vale a dire che, nel rispetto dei criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa stesso, il risultato delle attività ricorrenti e il risultato operativo lordo sono positivi e il rapporto tra la posizione finanziaria netta, in valore assoluto, e il risultato operativo lordo è inferiore o pari a 4..

Benché talune delle previsioni ricordate siano già state recepite dalla Vs Società, si rende necessario che il consiglio di amministrazione, e per esso, in particolare, il Presidente, si attivi affinché siano adottate tutte le procedure, i provvedimenti e gli atti richiesti dalla normativa vigente per l'ammissione al MTA, segmento Star.

Contestualmente all'approvazione della richiesta di ammissione alla quotazione sul MTA – Segmento Star, ai sensi dell'art. 133 T.U.F., relativo alla esclusione su richiesta dalle negoziazioni, occorre che la Società deliberi anche la domanda di esclusione dalla quotazione sul mercato Expandi.

Si ricorda, inoltre, che per l'ammissione alla quotazione delle azioni ed eventualmente delle obbligazioni, a norma dell'art. 4.1.2 comma 8, del Regolamento di Borsa, sul MTA – segmento Star è necessario provvedere alla nomina di uno Sponsor ai sensi dell'art. 2.3.1. del Regolamento di Borsa.

Pertanto Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione*

#### *Delibera*

*- di approvare la richiesta di ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e di esclusione dalla quotazione sul mercato Expandi, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente;*  
*- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, tutti i poteri necessari, nessuno escluso, per l'espletamento degli atti, dei negozi e delle formalità occorrenti per procedere alla richiesta a Borsa Italiana S.p.A. di ammissione alla quotazione sul MTA, segmento Star, e a qualsivoglia organo di vigilanza, nonché ad adottare tutti i provvedimenti, procedure e adempimenti che si renderanno necessari per l'effettuazione degli atti propedeutici, opportuni, necessari e conseguenti al perfezionamento dell'operazione di ammissione delle azioni e possibilmente delle obbligazioni alla negoziazione presso l'MTA, possibilmente segmento STAR, ed alla conseguente esclusione delle azioni della società dalla negoziazione sul Mercato Expandi nonché per nominare il soggetto che svolga le funzioni di Sponsor in conformità alla normativa vigente e per conferire ogni incarico professionale e/o di consulenza che si rendesse necessario..*

\*\*\*

## **2. Sulla proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**

**Proposta di talune modifiche dello statuto sociale agli articoli 6, 10, 12, 16, 19 e 20. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

ci riferiamo all'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno – Parte Straordinaria – dell'assemblea per esporre, di seguito, le proposte di modifiche di taluni articoli dello Statuto sociale che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, anche in relazione a talune istanze organizzative che si sono presentate di volta in volta. Il testo della relazione di seguito riportato è stato trasmesso a Consob il 27 marzo u.s. a norma dell'art. 92 Regolamento Emittenti

### **Art. 6 Capitale sociale**

La prima modifica riguarda l'inserimento della clausola diretta a consentire alla Società di avvalersi della facoltà prevista dal secondo periodo del quarto comma dell' art. 2441, codice civile. Tale disposizione – introdotta nel nostro ordinamento con la c.d. Riforma del diritto societario, di cui al d.lgs 6/2003 e successive modifiche - attribuisce alle società con azioni quotate in mercati regolamentati la possibilità di emettere nuove azioni con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Si propone di introdurre tal previsione, in quanto, in mancanza, la società non potrebbe - ove lo ritenesse – avvalersi della facoltà prevista dalla citata norma.

<b>Art. 6 (VIGENTE AL 27.3.2009)</b>	<b>Art. 6 (VERSIONE TRANSITORIA IN CORSO DI REGISTRAZIONE )</b>	<b>Art. 6 (PROPOSTA DI MODIFICA)</b>
<p>6) Il capitale della società e' di euro 9.450.000 (novemilioni quattrocentocinquanta), diviso in n. 18.900.000 (diciottomilioni novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.</p>	<p>6) Il capitale della società e' di euro 20.529.999 (ventimilonicinquecentoventinove mila novecentonovantanove) diviso in n. 41.059.998 (quarantunmilioni cinquantanove mila novecentonovantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008, verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito</p>	

<p>Il Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008, verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995, e conseguente delibera del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2008 verbale a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n.</p>	<p>obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136 / 46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da euro 9.450.000 a euro 28.061.000 mediante emissione di n. 37.222.000 (trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna con</p>	
---	--	--

<p>293744/46735, ha deliberato:</p> <p>-- di aumentare in via scindibile il capitale sociale di euro 18.611.000 (diciottomilioniseicoundicimila ) mediante emissione di n. 37.222.000 (trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna con sovrapprezzo di euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna azione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;</p> <p>-- di aumentare il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantotomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p>	<p>sovrapprezzo di euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna azione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantotomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.</p>	
--	---	--

<p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p>	<p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.</p> <p>La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.</p>	<p><b>Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.</b></p> <p>INVARIATO</p>
---	--	--

#### **Art. 10 Legittimazione all'intervento in assemblea**

L'art. 2370 del codice civile ammette la possibilità che lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati richieda, per la legittimazione alla partecipazione in assemblea da parte degli azionisti, che entro due giorni sia rilasciata dall'intermediario autorizzato la comunicazione relativa alla titolarità delle azioni. Si propone di avvalersi della facoltà ammessa dalla legge al fine di meglio regolare e organizzare le sedute assembleari, e per assicurare la validità delle determinazioni assembleari, impedendo la partecipazione a soggetti che non vi siano legittimati.

Per partecipare è richiesta la comunicazione da parte dell'intermediario, secondo le modalità contemplate dalla disciplina in vigore, con minimo anticipo (due giorni rispetto alla singola riunione).

<b>Art. 10 (VIGENTE AL 27.3.2009)</b>	<b>Art. 10 (PROPOSTA DI MODIFICA)</b>
<p>10) Possono intervenire alla assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p>	<p>10) <del>Possono intervenire alla assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</del>  <b>Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta</b></p>

<p>Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.</p>	<p>dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile</p> <p>INVARIATO</p>
---	--

### Art. 12 Consiglio di Amministrazione

L'art. 148, comma 4, del D.lgs 58/1998 prevede che l'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza decade dalla carica. Si propone, al fine di consentire una maggior continuità nell'organo di gestione, di introdurre una disposizione per cui il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore, non comporta la decadenza dalla carica se i requisiti di indipendenza permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Art. 12 (VIGENTE AL 27.3.2009)	Art. 12 (PROPOSTA DI MODIFICA)
<p>12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.</p> <p>I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un</p>	<p>INVARIATO</p> <p><b>Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</b></p> <p>INVARIATO</p>

sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà

INVARIATO

comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

INVARIATO

## **Art. 16 Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Viene altresì proposto di ampliare la modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a distanza al fine di meglio cogliere le opportunità concesse dalle nuove tecnologie, prevedendo la possibilità di svolgere le riunioni anche in audio conferenza. Tale soluzione diventa tanto più utile a fronte della maggiore frequenza delle riunioni. La modifica è replicata nella clausola statutaria riguardante le riunioni del Collegio Sindacale (art. 19, ultimo capoverso).

<b>Art. 16 (VIGENTE AL 27.3.2009)</b>	<b>Art. 16(PROPOSTA DI MODIFICA)</b>
<p>16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso e' inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.</p> <p>In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza <b>o in audioconferenza</b>, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.</p> <p>INVARIATO</p>

**Art. 20. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Si ritiene opportuno introdurre la durata della carica del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, non essendo allo stato regolata dallo statuto. Si propone di stabilire la durata della carica per tre esercizi in corrispondenza della durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

<b>Art . 20 (VIGENTE AL 27.3.2009)</b>	<b>Art . 20 (PROPOSTA DI MODIFICA)</b>
<p>20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>INVARIATO</p> <p><b>La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.</b></p>

\*\*\*

Le modifiche proposte non attribuiscono in capo ai soci che non concorrono all'approvazione delle stesse l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e seguenti.

\*\*\*

In relazione a quanto sopra, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione relativa all'argomento posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:

*“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Cogeme Set S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*- di modificare come segue gli articoli 6, 10,12, 16, 19 e 20 dello Statuto Sociale:*

<b>STATUTO VIGENTE AL 27.3.2009</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<p>6) Il capitale della società e' di euro 9.450.000 (novemilioni quattrocentocinquantamila), diviso in n. 18.900.000 (diciottomilioni novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio</p>	<p>INVARIATO</p>

2009 in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008, verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995, e conseguente delibera del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2008 verbale a rogito del notaio Paolo Loviseti di Milano repertorio n. 293744/46735, ha deliberato:

-- di aumentare in via scindibile il capitale sociale di euro 18.611.000 (diciottomilioniseicentoundicimila) mediante emissione di n. 37.222.000 (trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna con sovrapprezzo di euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna azione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

-- di aumentare il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente

**Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e**



numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così

INVARIATO

ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio

INVARIATO

<p>di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.</p>	
<p>16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.</p> <p>Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso e' inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.</p> <p>In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza <b>o in audioconferenza</b>, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.</p> <p>INVARIATO</p>
<p>20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle</p>	<p>INVARIATO</p>

vigenti disposizioni di legge.	<b>La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.</b>
--------------------------------	--

*- di dare mandato sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare al deliberato assembleare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.*

\*\*\*

Milano, li 14.04.2009

Il Consiglio di Amministrazione  
(Il Presidente)

**Proposta del Collegio Sindacale di conferma dell'incarico di revisione contabile alla società P.K.F. Italia S.p.A. per gli esercizi 2012-2014**


Ai sensi del novellato art. 159, comma 4, del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, che stabilisce in nove esercizi sociali la durata dell'incarico di revisione, si rende necessario procedere a confermare la durata dell'incarico alla società di revisione P.K.F. Italia S.p.A. per il periodo 2012-2014.

Infatti l'incarico di revisione conferito originariamente dall'assemblea della Società il 25 luglio 2006 era della durata di sei esercizi dal 2006 al 2011.

A tal proposito la proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti è quindi quella di procedere a confermare la durata dell'incarico per la revisione contabile alla società di revisione P.K.F. Italia S.p.A. prolungando l'incarico di revisione relativamente ai bilanci d'esercizio e consolidato che si chiuderanno il 31 dicembre 2012, 2013, 2014 nonché l'incarico per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate per il medesimo periodo di riferimento.

03.04.2009

Dott.ssa PASSERA FABRIZIA (Presidente Collegio Sindacale)



Dott. CASTALDI PAOLO ( Sindaco Effettivo )



GUIDOTTI MARISA (Sindaco Effettivo)

